CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AVVOCATO EUROPEO E CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI

Consiglio degli Ordini Forensi Europei
associazione internazionale senza scopo di lucro
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5 - B-1040 Bruxelles - Tel.: +32 (0)2 234 65 10 - Fax: +32 (0)2 234 65 11/12 - email: ccbe@ccbe.eu - www.ccbe.eu

Traduzione Italiana,
Edizione 2012
Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma
Tel.: +39 06 977488 – Fax: +39 06 977488 29

Edizione 2010
CCBE
Redattore responsabile: Jonathan Goldsmith
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5 - B-1040 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 234 65 10 - Fax: +32 (0)2 234 65 11/12
email: ccbe@ccbe.eu - http://www.ccbe.eu

Lo scopo principale del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (**CCBE**) è quello di garantire la rappresentanza degli ordini forensi che ne fanno parte, siano essi membri effettivi (vale a dire quelli dei paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera), associati o osservatori, in tutte le questioni di comune interesse in merito all'esercizio dell'avvocatura, al rispetto dello Stato di Diritto e alla corretta amministrazione della giustizia nonché agli sviluppi rilevanti del diritto, sia a livello europeo che internazionale. (articolo III 1.a. dello Statuto del CCBE).

A tale riguardo, il Consiglio è l'organo rappresentativo ufficiale degli ordini e delle associazioni giuridiche che, nel loro complesso, riuniscono circa un milione di avvocati europei.

Il CCBE ha adottato due testi basilari, che sono riportati nella presente pubblicazione, tra loro complementari e di natura assai diversa.

Il più recente è la ***Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo,*** adottata all'unanimità nella sessione plenaria tenutasi a Bruxelles il 24 novembre 2006. La Carta, che enuncia dieci principi fondamentali, espressione del sostrato comune a tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano l'avvocatura, non è concepita come un codice deontologico ed è destinata ad essere applicata non solo negli stati membri, associati e osservatori del CCBE ma in tutt'Europa.

La Carta mira, in particolare, a venire in aiuto agli ordini forensi che, nei paesi emergenti, lottano per far riconoscere la loro indipendenza, e a far comprendere sempre di più l'importanza del ruolo dell'avvocato nella società; essa si rivolge sia agli avvocati che agli organi di giustizia, nonché ai cittadini.

Il ***Codice Deontologico degli Avvocati Europei*** risale al 28 ottobre 1988 ed è stato modificato tre volte, l'ultima delle quali nella sessione plenaria tenutasi ad Oporto il 19 maggio 2006. Si tratta di un testo vincolante per tutti gli Stati membri: tutti gli avvocati che sono iscritti agli ordini di tali paesi (a prescindere dal fatto che tali ordini siano membri effettivi, associati o osservatori del CCBE) sono tenuti a rispettare il Codice nell'esercizio delle loro attività transnazionali all'interno dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera nonché degli stati associati e osservatori.

Il primo di questi atti è accompagnato da un commento, il secondo da un memorandum esplicativo.

Non occorre sottolineare l'importanza del complesso di norme riportato in questi due documenti, che costituiscono la base della deontologia forense in Europa e che contribuiscono a formare l'immagine degli avvocati e degli ordini forensi europei.

31 gennaio 2008

Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo 5
Commento della Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo.....6
Codice Deontologico degli Avvocati Europei 11
1. PREAMBOLO.....12
1.1. La funzione dell'avvocato. 12
1.2. La natura delle norme deontologiche 12
1.3. Le finalità del Codice 12
1.4. Ambito di applicazione soggettivo 13
1.5. Ambito di applicazione oggettivo 13
1.6. Definizioni 13
2. PRINCIPI GENERALI.....15
2.1. Indipendenza 15
2.2. Fiducia e integrità morale 15
2.3. Segreto professionale.....15
2.4. Rispetto della deontologia di altri ordini forensi 15
2.5. Incompatibilità.....15
2.6. Pubblicità personale 16
2.7. Interesse del cliente.....16
2.8. Limitazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente 16
3. RAPPORTI CON I CLIENTI 17
3.1. Inizio e cessazione dei rapporti con il cliente.....17
3.2. Conflitto di interessi 17
3.3. Patto di quota lite 17
3.4. Determinazione degli onorari.....18
3.5. Acconti su onorari e spese 18
3.6. Divisione degli onorari con persone che non sono avvocati.....18
3.7. Costo delle cause e ammissione al gratuito patrocinio.....18
3.8. Fondi dei clienti.....18
3.9. Assicurazione per la responsabilità civile professionale.....19
4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI 20
4.1. Deontologia dell'attività giudiziaria.....20
4.2. Principio del contraddittorio 20
4.3. Rispetto del giudice 20
4.4. Informazioni false o fuorvianti 20
4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone che ricoprano funzioni analoghe 20
5. RAPPORTI TRA AVVOCATI 21
5.1. Colleganza.....21
5.2. Collaborazione tra avvocati di Stati membri diversi.....21
5.3. Corrispondenza tra avvocati.....21
5.4. Onorari di presentazione 21
5.5. Comunicazioni con la parte avversa.....21
[5.6. Sostituzione dell'avvocato] 22
5.7. Responsabilità pecuniaria.....22
5.8. Formazione permanente.....22
5.9. Controversie tra avvocati di Stati membri diversi.....22
Memorandum Esplicativo 23

CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AVVOCATO EUROPEO [1]

"In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della legge. L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; l'avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere il consigliere del proprio cliente. Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica" (Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.1).

–

Vi sono dei principi fondamentali che, pur con minime variazioni nei vari sistemi giuridici, sono comuni a tutti gli avvocati europei. Tali principi fondamentali sono alla base di vari codici nazionali e internazionali che disciplinano la deontologia forense. Gli avvocati europei sono soggetti a tali principi, essenziali per la buona amministrazione della giustizia, l'accesso alla giustizia e il diritto ad un equo processo, come prescritto dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Gli ordini forensi, i giudici e i tribunali, i legislatori, i governi e le organizzazioni internazionali devono far rispettare e tutelare tali principi essenziali nell'interesse generale.

I principi essenziali dell'avvocato sono, in particolare:
(a) indipendenza e libertà di garantire la difesa del proprio cliente;
(b) rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle controversie oggetto del mandato;
(c) prevenzione dei conflitti d'interesse tra vari clienti o tra il cliente e l'avvocato stesso;
(d) dignità, onorabilità e probità;
(e) lealtà verso il cliente;
(f) correttezza in materia di onorari;
(g) competenza professionale;
(h) rispetto verso i colleghi;
(i) rispetto dello Stato di Diritto e contributo alla buona amministrazione della giustizia; e
(j) autoregolamentazione dell'avvocatura.

[1] Adottato nella Sessione Plenaria del CCBE del 25.11.2006

COMMENTO DELLA CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AVVOCATO EUROPEO[2]

1. Il 25 novembre 2006, il CCBE ha adottato all'unanimità la "Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo". La Carta contiene un elenco di dieci principi comuni a tutti gli avvocati europei. Il rispetto di tali principi è alla base del diritto alla difesa legale, che costituisce la pietra angolare di tutti gli altri diritti fondamentali di una democrazia.

2. Tali principi fondamentali sono espressione del sostrato comune su cui si fondano tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano la deontologia degli avvocati europei.

3. La Carta tiene conto:
   - delle regole professionali nazionali degli Stati europei, compresi quelli non appartenenti al CCBE ma che condividono tali principi comuni agli avvocati europei[3];
   - del Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE;
   - dei principi generali del Codice Deontologico Internazionale dell'*International Bar Association*[4];
   - della Raccomandazione Rec (2000) 21 del 25 ottobre 2000del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri in materia di libertà di esercizio dell'avvocatura[5];
   - dei Principi di base sul ruolo degli ordini forensi, adottati dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei colpevoli tenutosi all'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990[6];
   - della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia delle Comunità europee, e in particolare della sentenza del 19 febbraio 2002 della Corte di Giustizia delle Comunità europee nel caso Wouters c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (C-309/99)[7];
   - della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo[8], della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo[9], e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea[10]; e
   - della risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 sulle professioni legali e sul generale interesse al funzionamento dei sistemi giuridici[11].

---

[2] Adottata nella Sessione Plenaria del CCBE dell'11 maggio 2007.

[3] I codici deontologici nazionali sono pubblicati sul sito internet del CCBE.

[4] Principi generali of the Legal Profession (in inglese), adottati dall'International Bar Association il 20 settembre 2006.

[5] La Raccomandazione n. R(2000)21 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri in materia di libertà di esercizio dell'avvocatura (adottata dal Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla libertà di esercizio dell'avvocatura (Adottato dal Comitato dei Ministri il 25 ottobre 2000 alla 727° riunione dei delegati dei ministri).

[6] I principi di base sul ruolo degli ordini forensi, adottati dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei colpevoli tenutosi all'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990.

[7] Il caso C-309/99 *J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Avocaten,* [2002] ECR I-1577.

[8] La Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

[9] La Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma dai membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950.

[10] La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta e promulgata dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Nizza il 7 dicembre 2000.

4. La Carta è concepita come un documento paneuropeo applicato anche a paesi diversi dagli stati membri, associati e osservatori del CCBE. In particolare, la Carta ha lo scopo di aiutare, per esempio, gli ordini forensi che lottano per far riconoscere la loro indipendenza nelle democrazie europee emergenti.

5. La Carta mira a far comprendere sempre di più agli avvocati, agli organi cui spetta assumere le decisioni e al pubblico l'importanza del ruolo dell'avvocato nella società, e il modo in cui i principi che disciplinano l'avvocatura sostengono tale ruolo.

6. Il compito dell'avvocato, a prescindere dal fatto che difenda una persona fisica, un ente o lo Stato, è quello di consigliare e rappresentare fedelmente il cliente, agendo come professionista rispettato dai terzi e come attore imprescindibile per la buona amministrazione della giustizia. L'avvocato che, riunendo in sé tutti questi elementi, persegua fedelmente gli interessi del suo cliente e garantisca il rispetto dei suoi diritti, svolge anche un funzione sociale, che è quella di prevenire ed evitare i conflitti e di garantire che questi siano risolti secondo diritto, al fine di promuovere l'evoluzione del diritto e di difendere la libertà, la giustizia e lo Stato di Diritto.

7. Il CCBE confida che i giudici e i tribunali, i legislatori, i governi e le organizzazioni internazionali si impegnino, insieme agli ordini forensi, a far rispettare e salvaguardare tali principi fondamentali.

8. La Carta comincia con un estratto del preambolo del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, in cui si legge che: "Il rispetto della funzione dell'avvocato è condizione essenziale dello Stato di Diritto e di una società democratica." Lo Stato di Diritto è un concetto strettamente connesso alla democrazia, com'è attualmente intesa in Europa.

9. Il paragrafo introduttivo della Carta afferma che i principi della stessa sono fondamentali per la buona amministrazione della giustizia, per l'accesso alla giustizia e per il diritto ad un equo processo, come prescritto dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Gli avvocati e i loro Ordini continueranno a difendere attivamente tali diritti, sia nelle nuove democrazie europee emergenti che nelle democrazia più consolidate in cui essi possano essere minacciati.

[11] La risoluzione del Parlamento europeo in materia di professioni giuridiche e l'interesse generale al funzionamento dei sistemi giuridici, adottata il 23 marzo 2006.

Principio (a) – indipendenza e libertà di garantire la difesa e la consulenza al proprio cliente:

Gli avvocati debbono essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito di consigliare e rappresentare i clienti. Ciò significa che l'avvocato deve essere indipendente dallo Stato, dalle fonti di potere e dai poteri economici, e non deve permettere che la sua indipendenza sia compromessa da pressioni indebite esercitate da soci in affari. L'avvocato deve anche restare indipendente dal suo cliente se vuole ottenere la fiducia dei terzi e dei giudici. Invero, senza l'indipendenza dal cliente non può esserci alcuna garanzia della qualità del lavoro dell'avvocato. La condizione di esponente di una professione liberale e il potere che ne deriva aiutano l'avvocato a restare indipendente, e gli Ordini forensi debbono svolgere un ruolo importante per salvaguardare tale indipendenza. L'autoregolamentazione dell'avvocatura è essenziale per conservare l'indipendenza dell'avvocato. È risaputo che nelle società illiberali viene impedito agli avvocati di difendere i loro clienti e che essi possono rischiare di essere arrestati o uccisi nell'esercizio della loro professione.

Principio (b) – rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle controversie oggetto del mandato:

Uno degli elementi essenziali della professione forense è la comunicazione all'avvocato di informazioni riservate che il cliente, non rivelerebbe a nessun altro – le informazioni più intime o i segreti commerciali più preziosi – e che l'avvocato debba riceverle in via riservata. Senza la certezza della riservatezza non può esservi fiducia. La Carta sottolinea la duplice natura di tale principio – il rispetto della riservatezza non è soltanto un dovere dell'avvocato, ma anche un diritto fondamentale del cliente. Le norme in materia di segreto professionale vietano di utilizzare le comunicazioni intercorse tra avvocato e cliente contro quest'ultimo. In alcuni sistemi giuridici, il diritto alla riservatezza è considerato esclusivamente a favore del cliente, mentre in altri il segreto professionale può anche imporre all'avvocato di mantenere riservate, nei confronti del cliente, le comunicazioni riservate ricevute dall'avvocato della parte avversa. Tale principio (b) racchiede tutti quelli realtivi al segreto professionale, alla riservatezza e al divieto di rivelare, anche al cliente, le comunicazioni riservate tra avvocati. L'obbligo di riservatezza dell'avvocato verso il cliente permane anche dopo la cessazione del mandato.

Principio (c) – prevenzione dei conflitti d'interesse tra clienti o tra il cliente e l'avvocato:

Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti d'interesse. Pertanto, un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d'interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza (b), indipendenza (b) e lealtà (e).

Principio (d) – dignità, onorabilità e probità:

Per poter esercitare in maniera corretta la professione, l'avvocato deve mostrarsi degno di fiducia, fiducia che trova conforto nell'appartenenza a una professione improntata al decoro; da ciò deriva che egli non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell'avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati. Questo non significa che l'avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell'esercizio della professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull'avvocatura. Una condotta indegna può comportare l'applicazione di sanzioni che possono arrivare, nei casi più gravi, alla radiazione.

Principio (e) – lealtà verso il cliente:

La lealtà verso il cliente è fondamentale per il ruolo dell'avvocato. Il cliente deve potersi fidare dell'avvocato come suo consulente e rappresentante. Di conseguenza, l'avvocato deve essere indipendente (v. principio (a)), evitare conflitti di interessi (v. principio (c)), e mantenere il segreto professionale (v. principio (b)). Alcuni degli aspetti più delicati della deontologia dipendono dall'interazione tra il principio di lealtà verso il cliente e i principi di dignità, onorabilità e probità, del rispetto verso i colleghi e, in particolare, del rispetto dello Stato di Diritto e del contributo alla buona amministrazione della giustizia. Riguardo a tali aspettii, l'avvocato deve informare il proprio cliente di non poter venire meno ai propri doveri nei confronti dei giudici e dell'amministrazione della giustizia sostendo scorrettamente una causa a nome del cliente.

Principio (f) – correttezza in materia di onorari:

Gli onorari richiesti dall'avvocato devono essere illustrati compiutamente al cliente e devono essere corretti, ragionevoli e conformi alle disposizioni della legge e delle norme professionali a cui l'avvocato è soggetto. Sebbene i codici forensi (e il principio (c) della presente Carta) sottolineino l'importanza di evitare conflitti d'interessi tra avvocato e cliente, in materia di onorari dell'avvocato puo' correrre tale rischio. Di conseguenza, il principio in questione implica la necessità di norme professionali che garantiscano che non possono essere chiesti al cliente onorari eccessivi.

Principio (g) – competenza professionale:

L'avvocato non può fornire consulenza o rappresentare efficacemente il cliente se non ha un'adeguata formazione professionale,formazione che deve essere permanente come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e della pratica dell'avvocatura e del contesto economico e tecnologico. Le norme professionali sottolineano che l'avvocato non può accettare un incarico se non è competente nella materia della controversia che é sottoposta alla sua attenzione.

Principio (h) – rispetto verso i colleghi:

Tale principio rappresenta qualcosa di più di un semplice richiamo alla necessaria cortesia – per quanto anche questa costituisca un elemento importante nelle fattispecie contenziose e delicate in cui gli avvocati spesso si trovano a confrontarsi per conto dei loro clienti. Tale

principio è legato al ruolo dell'avvocato in quanto intermediario, che si confida dica la verità, rispetti le norme professionali e mantenga la parola. La buona amministrazione della giustizia impone agli avvocati di comportarsi, nei loro rapporti reciproci, in modo tale che le liti possano essere risolte in maniera civile. Analogamente, è nell'interesse generale che gli avvocati si comportino in buona fede e non ingannino il prossimo. Il rispetto reciproco tra colleghi facilita la buona amministrazione della giustizia, aiuta a risolvere bonariamente i conflitti ed è nell'interesse del cliente.

Principio (i) – rispetto dello Stato di Diritto e contributo alla buona amministrazione della giustizia:

Una parte del compito dell'avvocato è di essere un protagonistadella corretta amministrazione della giustizia, concetto talvolta espresso dalla rappresentazione dell'avvocato come un "organo" o un "ausiliario" della giustizia. Un avvocato non deve mai fornire consapevolmente informazioni false o fuorvianti al giudice e non deve mentire ai terzi nell'esercizio delle sue attività professionali. Tali divieti spesso contrastano con gli interessi immediati del cliente, e la gestione di questo apparente conflitto tra gli interessi del cliente e quelli della giustizia costituisce uno dei problemi che per formazione l'avvocato è preparato a risolvere. L'avvocato può rivolgersi al proprio ordine forense per risolvere tali problemi. Tuttavia, in ultima analisi, l'avvocato può rappresentare con successo il suo cliente solo se i giudici e i terzi possono fare affidamento su di lui come un protagonista della buona amministrazione della giustizia.

Principio (j) – autoregolamentazione dell'avvocatura:

Una delle caratteristiche delle società illiberali è il controllo, palese o occulto, dello Stato sull''avvocatura e sull'attività degli avvocati. Vi sono sostanzialmente due modi possibili di disciplinare la professione forense: la disciplina statale e l'autoregolamentazione dell'avvocatura. In molti casi lo Stato, riconoscendo l'importanza dei principi fondamentali, utilizza la legislazione per diffonderli, per esempio emanando norme vincolanti in materia di segreto professionale, o delegando agli ordini forensi poteri normativi vincolanti per l'emanazione delle norme professionali. È convinzione del CCBE che solo un forte grado di autoregolamentazione possa garantire l'indipendenza professionale degli avvocati rispetto allo Stato: senza garanzia di indipendenza, gli avvocati non possono adempiere il loro compito professionale e giuridico.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI

Il Codice Deontologico degli Avvocati Europei è stato adottato, originariamente, dalla Sessione Plenaria del CCBE del 28 ottobre 1988 ed é stato successivamente modificato dalle Sessioni Plenarie del CCBE del 28 novembre 1998, del 6 dicembre 2002 e del 19 maggio 2006. Il Codice recepisce anche le modifiche apportate allo Statuto del CCBE e approvate dalla Sessione Plenaria Straordinaria del 20 agosto 2007.

1. PREAMBOLO

1.1. La funzione dell'avvocato.

In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato svolge un ruolo di primo piano. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della legge. L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà. L'avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa del proprio cliente ma anche di essere il suo consigliere. Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica.

La funzione dell'avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra loro contraddittori), verso:

- il cliente;
- i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;
- l'avvocatura in generale e ogni collega in particolare;
- il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri nella società.

1.2. La natura delle norme deontologiche

1.2.1. Le norme deontologiche sono volte a garantire, attraverso la loro libera accettazione da parte di coloro ai quali esse si applicano, il corretto espletamento da parte dell'avvocato della sua funzione, riconosciuta come indispensabile per il buon funzionamento di tutta la società umana. Il mancato rispetto di tali norme da parte dell'avvocato può dar luogo a sanzioni disciplinari.

1.2.2. Ogni ordine forense ha proprie norme specifiche, che sono il frutto delle sue tradizioni. Tali norme sono adattate in funzione dell'organizzazione e del settore di attività dell'avvocatura nell'ambito dello Stato membro in questione, nonché delle procedure giudiziarie e amministrative e della legislazione nazionale. Non è possibile né auspicabile estrapolarle dal loro contesto né cercare di generalizzare norme che non possono essere generalizzate.

Le norme specifiche di ogni ordine forense si riferiscono tuttavia ai medesimi valori e rivelano spesso una base comune.

1.3. Le finalità del Codice

1.3.1. La progressiva integrazione dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nonché l'intensificazione delle attività transnazionali degli avvocati nell'ambito dello Spazio economico europeo hanno reso necessario, nell'interesse pubblico, definire regole uniformi applicabili a tutti gli avvocati dello Spazio economico europeo nell'ambito delle loro attività transnazionali, indipendentemente dall'ordine o dall'associazione giuridica di appartenenza. La definizione di tali norme ha essenzialmente come fine quello di attenuare le difficoltà dovute all'applicazione di una doppia deontologia, come previsto in particolare dagli articoli 4 e 7.2 della direttiva 77/249/CEE e dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 98/5/CE.

1.3.2. Le organizzazioni rappresentative dell'avvocatura, riunite in seno al CCBE, auspicano che le norme di seguito codificate:
- siano riconosciute fin d'ora come espressione del consenso di tutti gli ordini e le associazioni giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
- siano rese applicabili quanto prima, in conformità con le procedure dei singoli Stati o del SEE, alle attività transnazionali effettuate dagli avvocati nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
- siano tenute in considerazione in sede di revisione delle norme deontologiche nazionali in vista della progressiva armonizzazione con le stesse.

Esse inoltre esprimono l'auspicio che, nei limiti del possibile, le norme deontologiche dei singoli Stati siano interpretate e applicate in conformità a quelle del presente Codice.

Quando le norme del presente Codice saranno state rese applicabili alle attività transnazionali, gli avvocati rimarranno soggetti alle norme dell'ordine forense di appartenenza, nella misura in cui queste ultime siano conformi a quelle del presente Codice.

1.4. Ambito di applicazione soggettivo

Il presente Codice si applica agli avvocati come previsto dalla Direttiva 77/249/CEE e dalla Direttiva 98/5/CE, nonché agli avvocati dei membri associati e osservatori del CCBE.

1.5. Ambito di applicazione oggettivo

Fatta salva la ricerca di un'armonizzazione progressiva delle norme deontologiche applicabili in ambito nazionale, le norme seguenti si applicheranno alle attività transnazionali effettuate dagli avvocati all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività transnazionale si intende:

a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato membro;
b) le attività professionali svolte da un avvocato in un altro Stato membro, indipendentemente dalla sua presenza in tale Stato.

1.6. Definizioni

Nel presente Codice:

"Stato membro"	indica uno Stato membro dell'Unione europea o un altro Stato i cui avvocati rientrano nella previsione dell'articolo 1.4;
"Stato membro di provenienza"	indica lo Stato membro in cui l'avvocato ha acquisito la sua qualifica professionale;
"Stato membro ospitante"	indica ogni altro Stato membro nel quale l'avvocato compie attività transnazionali;
"Autorità competente"	indica le organizzazioni professionali o le autorità dello Stato membro interessato, competenti a emanare le norme deontologiche

	e a esercitare le funzioni disciplinari sugli avvocati;
“Direttiva 77/249/CEE”	indica la Direttiva del Consiglio 77/249/CEE del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati;
“Direttiva 98/5/CE”	indica la Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. Indipendenza

2.1.1. I numerosi obblighi a carico dell'avvocato rendono necessaria la sua assoluta indipendenza da qualsiasi pressione e in particolare da quelle esercitate da suoi interessi personali o da influenze esterne. Questa indipendenza è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto l'imparzialità del giudice. L'avvocato deve pertanto impedire ogni attentato alla propria indipendenza e fare attenzione a non venir meno alle norme deontologiche per compiacere i clienti, i giudici o terzi.

2.1.2. Tale indipendenza è necessaria per l'attività giuridica come per quella giudiziaria. I consigli dati da un avvocato al proprio cliente non hanno valore se sono impartiti per compiacerlo, per interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna.

2.2. Fiducia e integrità morale

I rapporti di fiducia possono esistere solo non vi sono dubbi sull'onorabilità, l'onestà e l'integrità dell'avvocato. Per un avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.

2.3. Segreto professionale

2.3.1. È nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato.

L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.

2.3.2. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.

2.3.4. L'avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale.

2.4. Rispetto della deontologia di altri ordini forensi

gli avvocati che compiono attività transnazionali devono rispettare le norme deontologiche dello Stato membro ospitante; E devono quindi informarsi sulle norme deontologiche alle quali sono soggetti nell'esercizio di tali attività.

Le organizzazioni che fanno parte del CCBE sono tenute a depositare i loro Codici Deontologici presso la segreteria del CCBE, affinché tutti gli avvocati possano ottenerne copia.

2.5. Incompatibilità

2.5.1. Per consentire agli avvocati di esercitare le loro funzioni con l'indipendenza necessaria e nel rispetto del loro dovere di partecipare all'amministrazione della giustizia, è possibile che sia fatto loro divieto di esercitare certe professioni o funzioni.

2.5.2. L'avvocato che assume la rappresentanza o la difesa di un cliente innanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro ospitante è tenuto a rispettare le norme in materia di incompatibilità applicabili agli avvocati in tale Stato membro.

2.5.3. L'avvocato stabilito in uno Stato membro Ospitante che desideri svolgervi direttamente un'attività commerciale o un'altra attività, diversa dall'avvocatura, è tenuto a rispettare le norme in materia di incompatibilità valevoli per gli avvocati di tale Stato membro.

2.6. Pubblicità personale

2.6.1. Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione.

2.6.2. La pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi di comunicazione di massa quali stampa, radio, televisione, comunicazioni commerciali elettroniche o con altre modalità, è consentita nella misura in cui avvenga in conformità al disposto dell'articolo 2.6.1.

2.7. Interesse del cliente

Fatto salvo il rigoroso rispetto di tutte le norme di legge e deontologiche, l'avvocato deve sempre difendere nel miglior modo possibile gli interessi del suo cliente e deve anteporli ai propri o a quelli dei suoi colleghi.

2.8. Limitazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente

Nella misura in cui il diritto dello Stato membro di Provenienza e dello Stato membro ospitante lo consentano, l'avvocato può limitare la sua responsabilità verso il cliente secondo le regole professionali alle quali è soggetto.

3. RAPPORTI CON I CLIENTI

3.1. Inizio e cessazione dei rapporti con il cliente

3.1.1. L'avvocato può agire solo su mandato del suo cliente, salvo che il mandato gli sia stato conferito da un altro avvocato che rappresenta il cliente o sia stato designato d'ufficio.

L'avvocato deve fare il possibile, nei limiti della ragionevolezza, per accertare l'identità, la competenza e i poteri della persona o dell'ente che gli ha conferito il mandato, qualora, in base a circostanze specifiche, risultino incerti identità, competenza e poteri.

3.1.2. L'avvocato deve consigliare e difendere il cliente tempestivamente, coscienziosamente e diligentemente. Egli assume personalmente la responsabilità dell'incarico che gli è stato affidato e deve informare il cliente del relativo andamento.

3.1.3. L'avvocato non può accettare un incarico qualora sappia o debba sapere di non avere la competenza necessaria per occuparsene, salvo qualora collabori con un altro avvocato che abbia tale competenza.

L'avvocato non può accettare un incarico se, tenuto conto dei suoi altri impregni, non è in condizione di occuparsene tempestivamente.

3.1.4. Un avvocato non può esercitare il diritto di rinunciare ad un mandato in circostanze che metterebbero il cliente nell'impossibilità di trovare un altro legale in tempo utile.

3.2. Conflitto di interessi

3.2.1. L'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia qualora vi sia un conflitto, o il serio rischio di un conflitto, tra gli interessi di tali clienti.

3.2.2. L'avvocato non può occuparsi degli affari di due o di tutti i clienti coinvolti qualora intervenga tra loro un conflitto di interessi o vi sia il rischio di violazione del segreto professionale o di compromissione della propria indipendenza.

3.2.3. L'avvocato non può accettare un incarico da un nuovo cliente qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari del precedente cliente da parte dell'avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio.

3.2.4. Qualora degli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. si applicheranno all'ente nel suo complesso e a tutti i suoi componenti.

3.3. Patto di quota lite

3.3.1. L'avvocato non può stabilire i propri onorari sulla base di un patto di quota lite.

3.3.2. Il patto di quota lite è un accordo concluso tra avvocato e cliente prima della conclusione definitiva di un incarico a lui affidato in virtù del quale il cliente si obbliga

a corrispondere all'avvocato una parte dei proventi della controversia sotto forma di una somma di denaro o di altri beni o titoli.

3.3.3. Non costituisce patto di quota lite l'accordo in base al quale si preveda che l'onorario sia stabilito in funzione del valore della causa per la quale è stato conferito il mandato all'avvocato, se tale valore corrisponde a una tariffa ufficiale o è consentito dall'autorità competente da cui dipende l'avvocato.

3.4. Determinazione degli onorari

L'avvocato deve informare il proprio cliente di tutto quanto da lui richiesto a titolo di onorari; l'ammontare degli onorari deve essere equo e motivato, e deve essere conforme alla legge e alle norme deontologiche a cui l'avvocato è soggetto.

3.5. Acconti su onorari e spese

Qualora l'avvocato richieda il pagamento di un acconto sulle spese o sugli onorari, tali somme non potranno eccedere una stima ragionevole degli onorari, delle spese e degli esborsi che saranno probabilmente sostenuti per l'incarico.

In caso di mancato pagamento dell'acconto richiesto, l'avvocato può rimettere il mandato o rinunciarvi, fermo restando l'obbligo di rispettare il disposto dell'art. 3.1.4.

3.6. Divisione degli onorari con persone che non sono avvocati

3.6.1. È fatto divieto ad un avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato, salvo qualora l'associazione tra l'avvocato e tale altra persona sia consentita dalla legge e dalle norme deontologiche a cui tale avvocato è soggetto.

3.6.2. L'articolo 3.6.1. non si applica alle somme o ai corrispettivi versati dall'avvocato agli eredi di un collega defunto o ad un collega che abbia smesso di esercitare la professione quale corrispettivo della presentazione dei propri ex clienti.

3.7. Costo delle cause e ammissione al gratuito patrocinio

3.7.1. L'avvocato deve sempre cercare di trovare per la causa del cliente una soluzione proporzionata al costo e deve consigliarlo al momento opportuno sulla convenienza di cercare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di composizione delle controversie.

3.7.2. L'avvocato è tenuto ad informare il cliente se questi ha diritto di usufruire del gratuito patrocinio.

3.8. Fondi dei clienti

3.8.1. L'avvocato che detiene fondi per conto dei suoi clienti o di terzi (di seguito, i "fondi dei clienti") è tenuto a depositarli in un conto aperto presso una banca o un istituto di credito autorizzato e soggetto al controllo delle autorità competenti (di seguito, il "conto terzi"). Il conto terzi deve essere tenuto separato dagli altri conti dell'avvocato. Tutti i fondi dei clienti ricevuti dall'avvocato devono essere depositati in tale conto, salvo qualora il loro proprietario ne accetti la gestione con diverse modalità.

3.8.2. L'avvocato dovrà mantenere una contabilità esaustiva e precisa di tutte le operazioni effettuate con i fondi dei clienti, distinguendo i fondi dei clienti da quelli da lui altrimenti detenuti. Tale contabilità dovrà essere conservata per il periodo di tempo prescritto dalla normativa nazionale.

3.8.3. Il conto terzi non potrà avere saldo negativo, salvo che in circostanze eccezionali espressamente consentite dalla normativa nazionale o a causa degli oneri bancari indipendenti dalla volontà dell'avvocato. Tale conto non può essere concesso in garanzia o utilizzato a tal fine per nessuna ragione. Non vi potrà essere alcuna compensazione o accordo di unificazione o commistione tra un conto terzi e altri conti bancari, né i fondi dei clienti depositati in un conto terzi potranno essere utilizzati per rimborsare somme dovute dall'avvocato alla sua banca.

3.8.4. I fondi dei clienti devono essere trasferiti ai loro proprietari al più presto o alle condizioni da essi autorizzate.

3.8.5. L'avvocato non può trasferire fondi da un conto terzi ad uno proprio per il pagamento di anticipi sugli onorari o di spese senza averne prima informato il cliente per iscritto.

3.8.6. Le Autorità Competenti degli Stati membri potranno controllare ed esaminare, rispettando il segreto professionale a cui siano soggetti, i documenti relativi ai fondi dei clienti.

3.9. Assicurazione per la responsabilità civile professionale

3.9.1. L'avvocato deve essere assicurato per la responsabilità civile professionale in misura ragionevole, tenuto conto della natura e della portata dei rischi assunti.

3.9.2. Se ciò non fosse possibile, l'avvocato dovrà informare il cliente della situazione e delle sue conseguenze.

4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI

4.1. Deontologia dell'attività giudiziaria

L'avvocato che compare davanti a un giudice o che partecipa ad un procedimento deve rispettare le norme deontologiche applicabili davanti a tale autorità giudiziaria.

4.2. Principio del contraddittorio

L'avvocato deve in ogni circostanza rispettare il principio del contraddittorio durante i dibattimenti.

4.3. Rispetto del giudice

L'avvocato, pur comportandosi sempre con rispetto e lealtà nei confronti del giudice, deve difendere il cliente in maniera coscienziosa e senza timori, senza tenere conto dei propri interessi o delle conseguenze per se stesso o per chiunque altro.

4.4. Informazioni false o fuorvianti

L'avvocato non potrà mai comunicare consapevolmente al giudice informazioni false o fuorvianti.

4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone che ricoprano funzioni analoghe

Le regole applicabili ai rapporti tra avvocato e giudice si applicano anche ai rapporti con gli arbitri e con ogni altro soggetto che svolga anche occasionalmente una funzione giudiziaria o paragiudiziaria.

5. RAPPORTI TRA AVVOCATI

5.1. Colleganza

5.1.1. La colleganza impone rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell'interesse dei clienti e per evitare procedimenti inutili e ogni altra condotta che possa pregiudicare la reputazione dell'avvocatura; essa non deve mai far anteporre gli interessi dell'avvocatura a quelli del cliente.

5.1.2. L'avvocato riconosce ogni avvocato degli altri Stati membri come collega e deve comportarsi nei suoi confronti in maniera solidale e leale.

5.2. Collaborazione tra avvocati di Stati membri diversi

5.2.1. Ogni avvocato a cui si rivolga un collega di un altro Stato membro è tenuto ad astenersi dall'accettare un incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli dovrà aiutare il proprio collega a mettersi in contatto con un avvocato che sia in grado di svolgere l'incarico richiesto.

5.2.2. Quando avvocati di Stati membri diversi collaborano, essi dovranno tenere conto delle differenze eventualmente vigenti tra i rispettivi sistemi giuridici e tra le organizzazioni professionali, le competenze e gli obblighi professionali esistenti negli Stati membri in questione.

5.3. Corrispondenza tra avvocati

5.3.1. L'avvocato che intende inviare a un collega di un altro Stato membro una comunicazione che desidera rimanga riservata o "con riserva di tutti i diritti" ("without prejudice") dovrà esprimere chiaramente tale volontà al momento dell'invio della prima di tali comunicazioni.

5.3.2. Qualora il destinatario delle comunicazioni non sia in grado di garantirne la riservatezza o con riserva di tutti i diritti ("without prejudice"), dovrà informarne immediatamente il mittente.

5.4. Onorari di presentazione

5.4.1. L'avvocato non può richiedere né accettare da un altro avvocato o da terzi onorari, commissioni o altri compensi per averlo raccomandato a un cliente o per averglielo inviato.

5.4.2. L'avvocato non può corrispondere a chicchessia onorari, commissioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

5.5. Comunicazioni con la parte avversa

L'avvocato non può mettersi direttamente in contatto, in merito ad una determinata controversia, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che quest'ultimo sia d'accordo e fatto salvo l'obbligo di tenerlo informato.

[5.6. Sostituzione dell'avvocato]

(Abrogato con delibera della sessione plenaria tenutasi Dublino il 6 dicembre 2002)

5.7. Responsabilità pecuniaria

Nei rapporti professionali tra avvocati di ordini forensi di Stati membri diversi, l'avvocato che non si limiti a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente ma affidi un incarico o chieda un parere ad un corrispondente, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e degli esborsi dovuti al collega estero. Tuttavia gli avvocati interessati potranno, all'inizio dei loro rapporti, stipulare accordi specifici a tale riguardo. Inoltre l'avvocato può, in qualsiasi momento, limitare la propria responsabilità personale all'ammontare degli onorari, delle spese e degli esborsi concordati prima di comunicare al collega estero la decisione di non assumersi responsabilità per il futuro.

5.8. Formazione permanente

Gli avvocati devono mantenere e ampliare le loro conoscenze e competenze professionali, tenendo conto della dimensione europea della loro professione.

5.9. Controversie tra avvocati di Stati membri diversi

5.9.1. Qualora un avvocato ritenga che un collega di un altro Stato membro abbia violato una norma deontologica, deve farglielo notare.

5.9.2. Qualora intervenga, tra avvocati di Stati membri diversi, una controversia personale di natura professionale, essi dovranno cercare di risolverla bonariamente.

5.9.3. Prima di agire in giudizio contro un collega di un altro Stato membro in relazione alle controversie di cui ai paragrafi 5.9.1 e 5.9.2 di cui sopra, l'avvocato dovrà informare gli ordini forensi da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di intervenire per comporre amichevolmente la controversia.

MEMORANDUM ESPLICATIVO

Il presente Memorandum Esplicativo è stato redatto su richiesta del Comitato Permanente del CCBE dalla commissione di lavoro sulla deontologia, a cui si deve la redazione della prima versione del Codice Deontologico stesso. Esso cerca di spiegare l'origine delle disposizioni del Codice, di illustrare i problemi che esso intende risolvere, con particolare riguardo alle attività transnazionali, e di coadiuvare le Autorità Competenti degli Stati membri nell'applicazione del Codice. Esso non ha tuttavia alcuna efficacia vincolante ai fini dell'interpretazione del Codice. Il Memorandum Esplicativo è stato adottato il 28 ottobre 1988 ed è stato aggiornato in occasione della Sessione Plenaria del CCBE del 19 maggio 2006. Il Memorandum Esplicativo tiene anche conto delle modifiche agli Statuti del CCBE approvate nella Sessione Plenaria Straordinaria del 20 agosto 2007. L'elenco degli avvocati riportato nel commento all'articolo 1.4 potrà subire variazioni.

Le versioni originali del Codice sono quelle in lingua francese e inglese. Le traduzioni in altre lingue sono redatte sotto la responsabilità delle delegazioni nazionali.

Commento all'articolo 1.1 – La funzione dell'avvocato
La Dichiarazione di Perugia, adottata dal CCBE nel 1977, enuncia i principi deontologici fondamentali applicabili agli avvocati della Comunità europea. Le disposizioni dell'articolo 1.1 ribadiscono quanto affermato nella Dichiarazione di Perugia in merito alla funzione dell'avvocato nella società, atto che costituisce la base delle norme che disciplinano lo svolgimento di tale funzione.

Commento all'articolo 1.2 – La natura delle norme deontologiche
Tali disposizioni ribadiscono sostanzialmente le spiegazioni della Dichiarazione di Perugia in merito alla natura delle norme deontologiche e mostrano come le norme particolari, pur dipendendo da specifiche situazioni locali, siano comunque basate su valori comuni.

Commento all'articolo 1.3 – Le finalità del Codice
Le disposizioni di questo articolo illustrano l'evoluzione dei principi della Dichiarazione di Perugia in un Codice Deontologico valido in tutta l'Unione europea, nello Spazio economico europeo e la nella Confederazione svizzera e nei paesi membri associati e osservatori del CCBE, con particolare riguardo alle loro attività transnazionali (come definite all'articolo 1.5). Le disposizioni dell'articolo 1.3.2 rispecchiano gli intenti del CCBE riguardo alle disposizioni rilevanti del Codice.

Commento all'articolo 1.4 – Ambito di applicazione soggettivo
Le norme si intendono applicabili a tutti gli avvocati, come definiti nella Direttiva del 1977 sulla libera prestazione dei servizi e nella Direttiva del 1998 sulla libertà di circolazione degli avvocati, nonché agli avvocati dei paesi membri, associati e osservatori del CCBE. Tale definizione comprende gli avvocati degli Stati membri che hanno aderito successivamente alle Direttive, i cui nomi sono stati aggiunti a queste ultime mediante emendamenti. Il Codice si applica pertanto a tutti gli avvocati rappresentati nel CCBE come membri effettivi, associati o osservatori, ossia:

Albania	**Avokat;**
Armenia	**Pastaban;**
Austria	**Rechtsanwalt;**
Belgio	**Avocat / advocaat / Rechtsanwalt;**

Bosnia Erzegovina	**Advokat / odvjetnik;**
Bulgaria	**Advokat;**
Cipro	**Dikegóros;**
Croazia	**Odvjetnik;**
Danimarca	**Advokat;**
Estonia	**Vandeadvokaat;**
Finlandia	**Asianajaja / advokat;**
Francia	**Avocat;**
Georgia	**Advokati / Advokatebi**
Germania	**Rechtsanwalt;**
Grecia	**Dikegóros;**
Irlanda	**Barrister, solicitor;**
Islanda	**Lögmaður;**
Italia	**Avvocato;**
Lettonia	**Zvērināts advokāts;**
Liechtenstein	**Rechtsanwalt;**
Lituania	**Advokatas;**
Lussemburgo	**Avocat / Rechtsanwalt;**
Malta	**Avukat, prokuratur legali;**
Moldavia	**Avocat**
Montenegro	**Advokat;**
Norvegia	**Advokat;**
Paesi Bassi	**Advocaat;**
Polonia	**Adwokat, radca prawny;**
Portogallo	**Advogado;**
Regno Unito	**Advocate, barrister, solicitor.**
Repubblica Ceca	**Advokát;**
Repubblica di Macedonia	**Advokat;**
Romania	**Avocat;**
Serbia	**Advokat;**
Slovacchia	**Advokát / advokátka;**
Slovenia	**Odvetnik / odvetnica;**
Spagna	**Abogado / advocat / abokatu / avogado;**
Svezia	**Advokat;**
Svizzera	**Rechtsanwalt / Anwalt / Fürsprech / Fürsprecher / avocat / avvocato /advokat;**
Turchia	**Avukat;**
Ucraina	**Advokat;**
Ungheria	**ügyvéd;**

Si auspica inoltre che il Codice venga adottato dalle organizzazioni professionali di altri Stati europei e non europei e si applichi dunque, dopo la stipula di trattati, anche nei rapporti tra tali Stati.

Commento all'articolo 1.5 – Ambito di applicazione oggettivo

Le regole del Codice si applicano direttamente alle "attività transnazionali" degli avvocati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera nonché dei paesi membri associati e osservatori del CCBE - v. il precedente articolo 1.4 e la definizione di "Stato membro" nell'articolo 1.6. (v. nell'articolo 1.4 la possibile estensione in futuro agli avvocati di altri paesi.) La definizione di attività transnazionali comprende ad esempio:

- i rapporti all'interno dello stato A, anche su questioni di diritto interno, tra un avvocato dello Stato A e uno dello Stato B;
- tutte le attività svolte da un avvocato dello Stato A nello Stato B, anche se solo sotto forma di comunicazioni inviate dallo Stato A allo Stato B.

Sono esclusi invece i rapporti intercorrenti tra avvocati dello Stato A, all'interno di quest'ultimo, su questioni riguardanti lo Stato B, se nessuna delle loro attività professionali si svolge in tale ultimo Stato.

Commento all'articolo 1.6 – Definizioni
Tale disposizione fornisce la definizione di una serie di espressioni utilizzate nel Codice, come "Stato membro", "Stato membro di provenienza", "Stato membro ospitante", "autorità competente", "Direttiva 77/249/CEE" e "Direttiva 98/5/CE". Il riferimento al luogo "in cui l'avvocato svolge un'attività transnazionale" dovrà essere interpretato alla luce della definizione di "attività transnazionali" all'articolo 1.5.

Commento all'articolo 2.1 – Indipendenza
Tale disposizione ribadisce il principio generale stabilito dalla Dichiarazione di Perugia**.**

Commento all'articolo 2.2 – Fiducia e integrità morale
Anche questa disposizione ribadisce un principio generale espresso dalla Dichiarazione di Perugia.

Commento all'articolo 2.3 – Segreto professionale
Il comma 2.3.1 di questo articolo ribadisce i principi generali stabiliti dalla Dichiarazione di Perugia e riconosciuti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa AM&S (157/79). Inoltre nei commi da 2.3.2 a 4 viene elaborata una norma specifica relativa alla tutela della riservatezza. Il comma 2.3.2 contiene la norma fondamentale. Il comma 2.3.3 conferma che tale obbligo dell'avvocato permane anche dopo che egli ha cessato di rappresentare il cliente. Il comma 2.3.4 conferma che l'avvocato non deve solo rispettare l'obbligo di riservatezza, ma deve anche esigere che tutti coloro che lavorano nel suo studio facciano altrettanto.

Commento all'articolo 2.4 – Rispetto della deontologia degli altri ordini forensi
L'articolo 4 della Direttiva sulla libera prestazione dei servizi conferma le norme che devono essere rispettate dagli avvocati di uno Stato membro che presti le proprie attività in via occasionale o provvisoria in un altro Stato membro, in virtù dell'articolo 49 del Trattato CE, ossia:

(a) le attività di rappresentanza e difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche dovranno essere esercitate in ogni Stato membro ospitante attenendosi alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in tale Stato, escludendo tuttavia ogni obbligo di residenza o di iscrizione ad un'organizzazione professionale in quello Stato;

(b) nell'esercizio delle predette attività l'avvocato deve rispettare le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi a cui è soggetto nello Stato membro di provenienza;

(c) quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, si intendono per "regole professionali dello Stato membro ospitante" le regole professionali dei "solicitors", nel caso in cui dette attività non siano riservate ai "barristers" o agli "advocates". In caso contrario, si applicano le regole professionali applicabili a questi ultimi.

Tuttavia, i "barristers" provenienti dall'Irlanda sono sempre soggetti alle regole professionali dei "barristers" o degli "advocates" del Regno Unito.

Quando tali attività sono esercitate in Irlanda, si intende per “regole professionali dello Stato membro ospitante” le regole professionali dei “barristers” quando esse disciplinano l’esposizione orale della causa davanti alla corte. In tutti gli altri casi sono applicabili le regole professionali dei “solicitors”. Tuttavia, i “barristers” e gli “advocates” provenienti dal Regno Unito sono sempre soggetti alle regole professionali dei “barristers” originari dell’Irlanda;

(d) per quanto riguarda l’esercizio di attività diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (a), l’avvocato resta soggetto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza, fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro origine, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare quelle riguardanti l’incompatibilità tra l’esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in quello Stato, il segreto professionale, i rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrastanti e la pubblicità. Tali norme possono essere applicate solo qualora possano essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia oggettivamente giustificata per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità.

La Direttiva sulla libera circolazione degli avvocati contiene le norme relative alle regole che un avvocato di uno Stato membro, che esercita in via permanente in un altro Stato membro in virtù dell’articolo 43 del Trattato CE, è tenuto a rispettare, ossia:

(a) indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche a cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole deontologiche a cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che egli esercita nel territorio di detto Stato (articolo 6.1);

(b) lo Stato membro ospitante può imporre all'avvocato, che esercita con il proprio titolo professionale di origine, l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità professionale o l'obbligo di iscriversi ad un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate sul suo territorio. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è tuttavia dispensato dall'osservanza di tale obbligo qualora dimostri di avere stipulato un'assicurazione o di essere coperto da una garanzia secondo la normativa dello Stato membro di origine, purché le modalità e le estensioni delle coperture siano equivalenti. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che l'interessato stipuli un'assicurazione o una garanzia complementare per coprire gli elementi che non risultino già coperti dall'assicurazione o dalla garanzia stipulata secondo la normativa dello Stato membro d'origine (articolo 6.3); e

(c) L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati o di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante consenta tale esercizio agli avvocati iscritti con il titolo professionale rilasciato da tale Stato (articolo 8).

Nei casi non disciplinati da una di tali Direttive, o non compresi nelle esigenze in esse trattate, l’obbligo di rispettare le regole degli altri ordini forensi, imposto agli avvocati dal diritto comunitario, si basa sull’interpretazione di altre norme, come la Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE). Uno degli scopi principali del Codice è ridurre al minimo, e se possibile eliminare del tutto, i problemi che potrebbero nascere dalla “doppia

deontologia", ossia dall'applicazione ad una determinata situazione di una pluralità di normative nazionali eventualmente in conflitto tra loro (v. articolo 1.3.1).

Commento all'articolo 2.5 – Incompatibilità

Vi sono differenze, sia tra i vari Stati membri sia al loro interno, in materia di incompatibilità, per esempio con riguardo alle attività commerciali. La ratio generale che sottende le regole in materia di incompatibilità è proteggere l'avvocato da influenze che potrebbero comprometterne l'indipendenza o il ruolo nell'amministrazione della giustizia. Le notevoli differenze di tali regole riflettono le varie condizioni locali, le diverse percezioni della funzione degli avvocati e le varie tecniche di redazione legislativa. Per esempio, in alcuni casi vi è un assoluto divieto di svolgere alcune attività particolari, mentre in altri casi è consentito svolgere altre attività fatto salvo il rispetto di precise norme di tutela dell'indipendenza degli avvocati.

Gli articoli da 2.5.2 a 3 contengono disposizioni relative a varie circostanze in cui un avvocato di uno Stato membro, ma non iscritto all'ordine forense di uno Stato ospitante, esercita in quest'ultimo Stato delle attività transnazionali (come definite all'articolo 1.5).

L'articolo 2.5.2 impone all'avvocato il rispetto delle regole dello Stato ospitante in materia di incompatibilità qualora egli vi assicuri la rappresentanza o la difesa di un cliente in giudizio o innanzi alle autorità pubbliche. Tale norma è valida anche se l'avvocato non è stabilito nello Stato ospitante.

L'articolo 2.5.3, d'altra parte, impone il rispetto delle regole dello Stato ospitante in merito alle incompatibilità negli altri casi, ma solo qualora l'avvocato stabilito in uno Stato membro intenda partecipare direttamente ad attività commerciali o di altro genere estranee all'esercizio dell'avvocatura.

Commento all'articolo 2.6 – Pubblicità personale

L'espressione "pubblicità personale" si riferisce sia alla pubblicità diffusa dagli studi legali che a quella effettuata dai singoli avvocati, entrambe diverse dalla pubblicità collettiva organizzata dagli ordini forensi per la generalità dei loro iscritti. Le regole che disciplinano la pubblicità personale da parte degli avvocati variano notevolmente tra i diversi Stati membri. L'articolo 2.6 stabilisce con chiarezza che non vi sono obiezioni sostanziali alla diffusione di una pubblicità personale durante l'esercizio della professione a livello transnazionale. Tuttavia gli avvocati sono soggetti non solo ai divieti e alle limitazioni previsti dalle norme professionali vigenti nei rispettivi Stati di origine, ma anche a quelli previsti dallo Stato ospitante e vincolanti per gli avvocati in virtù della Direttiva sulla libera prestazione dei loro servizi o della Direttiva sulla loro libertà di stabilimento.

Commento all'articolo 2.7 – Interesse del cliente

Questo articolo pone l'accento sul principio generale, secondo cui l'avvocato deve sempre anteporre gli interessi del cliente ai propri o a quelli dei suoi colleghi.

Commento all'articolo 2.8 – Limitazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente

Questa disposizione chiarisce che non vi sono obiezioni sostanziali alla limitazione di responsabilità – prevista contrattualmente o tramite ricorso a società a responsabilità limitata - degli avvocati verso i loro clienti nello svolgimento di attività transnazionali; tuttavia, essa sottolinea che tale limitazione è ammessa solo se la legge e le norme deontologiche vigenti lo consentono, mentre in alcuni paesi la legge o le norme professionali vietano o pongono restrizioni a tale limitazione di responsabilità.

Commento all'articolo 3.1 – Inizio e cessazione dei rapporti con il cliente

Le disposizioni di cui all'articolo 3.1.1 sono volte a fare in modo che il rapporto tra cliente e avvocato possa essere costituito e mantenuto e che l'avvocato riceva effettivamente direttive dal cliente, anche se queste potranno essere trasmesse tramite un intermediario debitamente autorizzato. È compito dell'avvocato accertare i poteri dell'intermediario e la volontà del cliente.

L'articolo 3.1.2 disciplina le modalità con cui l'avvocato deve esercitare i propri compiti. La disposizione secondo cui l'avvocato risponderà personalmente dell'adempimento delle istruzioni impartitegli significa che l'avvocato non può liberarsi da responsabilità delegandola ad altri. Questa norma non impedisce all'avvocato di cercare di limitare la sua responsabilità legale, purché tale limitazione sia consentita dalla legge o dalle norme professionali – v. articolo 2.8.
L'articolo 3.1.3 stabilisce un principio di particolare rilevanza nelle attività transnazionali. Per esempio, un avvocato, incaricato di gestire una controversia per conto di un avvocato o di un cliente di un altro stato, potrebbe non conoscere adeguatamente la legge o le procedure applicabili; si pensi anche al caso di un avvocato incaricato di occuparsi di una questione attinente al diritto di un altro Stato, che egli non conosce adeguatamente.
Gli avvocati, in generale, hanno il diritto di rifiutare un incarico prima di accettarlo; una volta accettatolo, secondo l'articolo 3.1.4 essi sono tenuti a non abbandonarlo senza essersi prima assicurati che gli interessi del cliente saranno tutelati.

Commento all'articolo 3.2 – Conflitto d'interessi
Le disposizioni dell'articolo 3.2.1 non impediscono ad un avvocato di rappresentare due o più clienti nella stessa controversia, purché i loro interessi non siano in conflitto e che non vi sia un grave rischio che tale conflitto si verifichi. Qualora un avvocato stia già rappresentando due o più clienti, e successivamente intervenga un conflitto d'interessi tra gli stessi o vi sia il rischio di violazione degli obblighi di riservatezza o si verifichino altre circostanze che possano inficiare l'indipendenza dell'avvocato, egli dovrà rinunciare alla rappresentanza di tutti i clienti interessati.
Potrebbero tuttavia sussistere dei casi in cui, verificatisi disaccordi tra due o più clienti rappresentati dallo stesso avvocato, potrebbe essere opportuno che l'avvocato cerchi di comporre tali controversie in veste di mediatore. In tal caso, starà all'avvocato valutare se il conflitto di interessi sia tale da imporgli di cessare di rappresentare quei clienti; in caso contrario, l'avvocato potrà valutare se sia opportuno spiegare la situazione ai clienti, ottenere il loro consenso e tentare di risolvere la controversia in veste di mediatore. Se tale tentativo di mediazione dovesse fallire, l'avvocato dovrà rinunciare a rappresentare tutti clienti interessati.

L'articolo 3.2.4 estende l'applicazione delle precedenti disposizioni agli avvocati che esercitino in forma associata o di studio legale. Per esempio, qualora vi sia un conflitto d'interessi tra due clienti di uno studio legale, quest'ultimo dovrà astenersi dal continuare a rappresentare tali clienti, anche se ogni cliente è seguito da avvocati diversi. Peraltro, eccezionalmente, i barrister inglesi che esercitano la loro attività nelle associazioni denominate "chambers" possono agire individualmente per conto di clienti con interessi contrastanti.
Commento all'articolo 3.3 – Patto di quota lite
Tali disposizioni riflettono la posizione comune a tutti gli Stati membri, secondo cui un accordo non soggetto alla regolamentazione degli onorari proporzionali (patto di quota lite) è in contrasto con la corretta amministrazione della giustizia, perché incoraggia i contenziosi a fini speculativi e potrebbe dare adito ad abusi. Tuttavia tali disposizioni non intendono impedire la permanenza in vigore o la conclusione di accordi che prevedano il

pagamento degli avvocati in funzione dei risultati ottenuti o solo se la causa o la controversia si concluderanno con successo, purché che tali accordi siano soggetti a regolamentazione o a controlli che garantiscano la tutela del cliente e la corretta amministrazione della giustizia**.**

Commento all'articolo 3.4 – Determinazione degli onorari
L'articolo 3.4 pone tre obblighi: un principio generale che impone all'avvocato di comunicare al cliente gli onorari, il requisito che essi siano di importo ragionevole ed equo, e l'obbligo di rispettare la legge e le regole deontologiche.
In molti Stati membri tali principi sono soggetti alla legge e alle norme deontologiche nazionali nonché al controllo dell'ordine forense o di altre autorità. Nelle fattispecie disciplinate dalla Direttiva sulla libera circolazione degli avvocati, qualora un avvocato sia soggetto sia alle norme dello Stato membro ospitante sia a quelle dello Stato membro di provenienza, i criteri di calcolo degli onorari dovranno rispettare entrambe le normative.

Commento all'articolo 3.5 – Acconti sugli onorari e spese
L'articolo 3.5 stabilisce che un avvocato può chiedere il pagamento di acconti sugli onorari e spese, ma vi pone un limite basato sulla ragionevole stima del loro ammontare. V. anche l'articolo 3.1.4 in merito al diritto di recesso.

Commento all'articolo 3.6 – Divisione degli onorari con persone che non sono avvocati
In alcuni Stati membri gli avvocati possono associarsi ad altri professionisti, anche non operanti nel campo del diritto. Le disposizioni di cui all'articolo 3.6.1 non sono volte a impedire la ripartizione degli onorari nell'ambito di tali forme associative autorizzate, né tra avvocati soggetti al presente Codice (v. più sopra l'articolo 1.4) con altri "avvocati", ad esempio di Stati non membri, o con altri giuristi degli Stati membri, come ad esempio i notai.

Commento all'articolo 3.7 – Costo delle cause e ammissione al gratuito patrocinio
L'articolo 3.7.1 sottolinea l'importanza di tentare di risolvere le controversie con il minor costo per il cliente e di consigliarlo in merito alla possibilità di trovare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L'articolo 3.7.2 impone agli avvocati di informare i clienti della possibilità di ottenere il gratuito patrocinio. Le disposizioni sulla possibilità di ottenere il gratuito patrocinio variano notevolmente tra i vari Stati membri. Se svolge attività transnazionali, un avvocato deve tenere conto del fatto che le leggi di un altro paese possono essere diverse da quelle con le quali ha familiarità.

Commento all'articolo 3.8 – Fondi dei clienti
Le disposizioni dell'articolo 3.8 riproducono la raccomandazione adottata dal CCBE a Bruxelles a novembre 1985 sulla necessità di una regolamentazione minima che disciplini il controllo e l'utilizzo dei fondi dei clienti detenuti dagli avvocati operanti nella Comunità. L'articolo 3.8 stabilisce i requisiti minimi da rispettare, senza peraltro interferire con le norme dei sistemi nazionali che stabiliscono un tutela maggiormente completa o stringente dei fondi dei clienti.
Gli avvocati che detengono fondi dei clienti, anche nel corso di attività transnazionali, debbono rispettare le regole del loro ordine forense di appartenenza. Gli avvocati debbono essere consapevoli dei problemi che sorgono quando le norme applicabili provengono da più Stati membri, soprattutto se un avvocato esercita in uno Stato membro ospitante in virtù della Direttiva sul libero stabilimento degli avvocati.

Commento all'articolo 3.9 – Assicurazione per la responsabilità civile professionale
L'articolo 3.9.1 riporta una Raccomandazione, adottata anch'essa dal CCBE a Bruxelles nel novembre 1985, sulla necessità che tutti gli avvocati della Comunità siano assicurati contro i rischi della responsabilità professionale. L'articolo 3.9.2 riguarda i casi in cui non è possibile stipulare un'assicurazione in base all'articolo 3.9.1.

Commento all'articolo 4.1 – Deontologia dell'attività giudiziaria
Questo articolo stabilisce che un avvocato è tenuto a rispettare le norme vigenti nella giurisdizione innanzi alla quale esercita le sue funzioni o compare.

Commento all'articolo 4.2 – Principio del contraddittorio
Questo articolo applica il principio generale secondo cui, nei dibattimenti in contraddittorio, un avvocato non deve cercare di ottenere un vantaggio ingiusto sulla parte avversa. L'avvocato non deve, per esempio, prendere contatti con il giudice di una controversia senza averne prima informato l'avvocato della parte avversa né esibire documenti, prove o memorie al giudice senza comunicarli in tempo utile all'avvocato della parte avversa, salvo qualora tali iniziative siano consentite dalle norme procedurali applicabili. Nella misura in cui ciò non sia vietato dalla legge, un avvocato non deve comunicare o produrre in giudizio proposte transattive relative alla causa formulate dalla parte avversa o dal suo avvocato senza l'espresso consenso di quest'ultimo (v. anche l'articolo 4.5).

Commento all'articolo 4.3 – Rispetto del giudice
Questo articolo rappresenta la necessaria sintesi tra tra il rispetto verso il giudice e la legge, da una parte, e il perseguimento del miglior interesse del cliente, dall'altra.
Commento all'articolo 4.4 – Informazioni false o fuorvianti
Questo articolo applica il principio secondo cui l'avvocato non può mai indurre consapevolmente in errore il giudice. Tale disposizione è necessaria per stabilire e mantenere la fiducia tra il giudice e l'avvocato.

Commento all'articolo 4.5 – Applicazione agli arbitri e alle persone che ricoprano funzioni analoghe
Questo articolo estende le precedenti disposizioni a tutte le persone od organi che svolgano funzioni giudiziarie o paragiudiziarie.

Commento all'articolo 5.1 – Colleganza
Le disposizioni di questo articolo, basate sulla Dichiarazione di Perugia, sottolineano che è nell'interesse generale che gli avvocati mantengano tra loro un rapporto di fiducia e collaborazione. Tuttavia, ciò non può essere utilizzato per giustificare una preminenza degli interessi della categoria su quelli della giustizia o dei clienti (v. anche l'articolo 2.7).
Commento all'articolo 5.2 – Collaborazione tra avvocati di Stati membri diversi
Questa disposizione sviluppa anche un principio espresso nella Dichiarazione di Perugia, al fine di evitare fraintendimenti nei rapporti tra avvocati di Stati membri diversi.

Commento all'articolo 5.3 – Corrispondenza tra avvocati
In alcuni Stati membri, le comunicazioni tra avvocati (scritte o orali) sono considerate riservate. Questo significa che il contenuto di tali comunicazioni non può essere rivelato a terzi o ai clienti e che, di norma, esse non possono essere né inoltrate ai clienti né esibite in giudizio. In altri Stati membri le corrispondenze sono considerate riservate solo se ne è fatta richiesta nella lettera.

In altri Stati membri, infine, l'avvocato è tenuto a informare il cliente di tutte le comunicazioni attinenti alla causa inviate dagli avvocati di un'altra parte; l'indicazione del carattere riservato della lettera significa soltanto che il suo contenuto è riservato esclusivamente all'avvocato destinatario e al suo cliente e non può essere fatto valere da terzi.
In alcuni Stati, qualora un avvocato voglia indicare che una lettera è inviata per cercare una composizione amichevole e che non può essere esibita come prova, dovrà apporvi la dicitura "con riserva di tutti i diritti" o "salvis iuribus".
Tali importanti differenze da un paese all'altro sono all'origine di molti malintesi. Per questo motivo gli avvocati devono essere particolarmente cauti negli scambi di corrispondenza a livello transnazionale.
Ogni qualvolta un avvocato voglia inviare una lettera riservata a un collega di un altro Stato membro, o desidera scrivergli "con riserva di tutti i diritti", dovrà accertarsi che tale caratteristica dellla lettera possa essere accettata. Se un avvocato desidera che la sua corrispondenza resti riservata dovrà indicarlo chiaramente nella comunicazione o in una lettera di accompagnamento.
Un avvocato destinatario di tale comunicazione e che non sia in grado di rispettarne o di farne rispettare il carattere riservato, dovrà informarne immediatamente il collega, affinché la comunicazione non gli venga inviata. Qualora la comunicazione sia già stata ricevuta, il destinatario dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto o farvi riferimento in alcun modo; se la legge nazionale del destinatario gli impedisce di tenere questa condotta, egli dovrà informarne immediatamente il collega.

Commento all'articolo 5.4 – Onorari di presentazione
Questo articolo dispone che un avvocato non deve pagare né ricevere un compenso per la semplice presentazione di un cliente. Tale comportamento rischierebbe di violare il principio della libertà di scelta dell'avvocato da parte del cliente o l'interesse del cliente ad essere indirizzato verso il collega in grado di fornirgli il servizio migliore. Tale regola non impedisce i corretti accordi di ripartizione degli onorari tra avvocati (v. l'articolo 3.6 precedente).
In alcuni Stati membri, in certi casi si consente agli avvocati di accettare commissioni, purché: a) siano salvaguardati gli interessi del cliente; b) il cliente sia completamente informato; e c) il cliente abbia dato il suo consenso. In tal caso, la commissione trattenuta dall'avvocato costituisce parte della sua remunerazione per il servizio fornito al cliente e non rientra nell'ambito del divieto dei compensi per la presentazione di clienti, finalizzato a impedire le commissioni occulte.

Commento all'articolo 5.5 – Comunicazioni con la parte avversa
La disposizione contenuta in questo articolo esplicita un principio generalmente accettato; essa intende salvaguardare la colleganza tra avvocati e impedire qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio ingiusto sul cliente di un altro avvocato.

Commento all'articolo 5.6 – Sostituzione dell'avvocato
L'articolo 5.6, che trattava della sostituzione dell'avvocato, è stato abrogato il 6 dicembre 2002.

Commento all'articolo 5.7 – Responsabilità pecuniaria
Le disposizioni di questo articolo riproducono sostanzialmente quelle espresse nella Dichiarazione di Perugia. Poiché i fraintendimenti sulla responsabilità pecuniaria sono molto frequenti tra avvocati di Stati membri diversi, è importante che un avvocato che

desidera escludere o limitare la sua responsabilità personale nei confronti di un collega estero definisca con lui un accordo chiaro fin dall'inizio del rapporto.

Commento all'articolo 5.8 – Formazione permanente

Costituisce obbligo professionale tenersi aggiornati sull'evoluzione del diritto.

In particolare, è di fondamentale importanza che gli avvocati siano consapevoli dell'importanza crescente del diritto europeo nell'esercizio della loro professione.

Commento all'articolo 5.9 – Controversie tra avvocati di Stati membri diversi

Gli avvocati hanno diritto di esercitare nei confronti dei colleghi di un altro Stato membro i rimedi giuridici previsti dalla legge. Ciononostante, qualora l'oggetto della vertenza sia la violazione di una norma deontologica o una controversia di natura professionale, è opportuno che prima di avvalersi di tali rimedi vengano esplorate tutte le possibilità di composizione amichevole, se necessario con l'aiuto degli ordini forensi interessati.